



Sent. n. 298/2014
Del 21 OTT. 2014
Dep 21 OTT. 2014
Fasc. n. 217/2014
Tran. l. n. 2662/2014 - G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 217 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data 19
febbraio 2014 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -**

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via dell' [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] e lo rappresenta e
difende come da procura generale alle liti a ministero dott. Lupo
Notaio in Roma in data 7.10.1993 n. 22954 rep.

RESISTENTE

In punto a : indebito previdenziale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS affinché fosse accertata l'irripetibilità della somma di euro 30.699,43 corrisposta alla stessa a titolo di assegno IOART 34023357 con conseguente condanna dell'Inps alla restituzione delle somme già trattenute.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 11 aprile 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni normative che disciplinano l'indebito previdenziale pensionistico.

L'art. 52 della legge n.88/1989 prevede che " Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione

speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”

Il secondo comma di detta norma è stato interpretato autenticamente dall'art. 13 della legge n.412/1991 che stabilisce che “ Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L'INPS procede annualmente alla verifica delle

situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

Orbene nel caso di specie le maggiori somme sono state erogate non in base a formale e definitivo provvedimento di liquidazione ma in forza di liquidazione provvisoria come risulta dalla comunicazione di liquidazione in data 2 agosto 2007 prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. n.1)

Si legge, infatti, in tale comunicazione " La liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa.

Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari , la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso".

Né a fronte del chiaro tenore letterale di questa comunicazione il giudice può interpretare detto provvedimento di liquidazione come provvedimento definitivo.

Ne consegue, quindi, che non può trovare applicazione la suddetta sanatoria che presuppone un provvedimento definitivo di liquidazione che manca nel caso di specie.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Stante la peculiarità e controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 217/2014 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso.
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 21 ottobre 2014

Il giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL CANCELLIERE
B. B. A. S. P.